

Civile Ord. Sez. 1 Num. 29793 Anno 2022

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: ZULIANI ANDREA

Data pubblicazione: 12/10/2022

OGGETTO

Fallimento. Conc.
fall. Trasferimento
immobili. Cancell.
pignoramento.

Ud. 06/10/2022 CC
Cron.
R.G.N. 19900/2021

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 19900/2021 proposto da

Shipworks S.a.s. (non meglio indicata la ragione sociale in atti), in persona del «legale rappresentante *pro tempore* sig. Nicu Pacurar Florin», elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Ettore, per procura speciale allegata in calce al ricorso,

ricorrente;

contro

Tor di Mare S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso l'avv. Pierantonio Morabito de Luca, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cilento, per procura

speciale in calce al controricorso,

controricorrente;

dott. Domenico DE FALCO, già con l'avv. Gianmarco Dal Bianco, ora elettivamente domiciliato in Napoli, via Domenico De Dominicis n. 14, presso l'avv. Giovanna Bevilacqua, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 20.9.2022,

controricorrente;

Fallimento Gagliotta S.r.l.,

intimato;

avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata depositato il 15.6.2021 nel procedimento ivi iscritto al n. 1244/2021 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.10.2022 dal Cons. Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torre Annunziata omologò il concordato proposto, nel fallimento di Gagliotta S.r.l., da Tor di Mare S.r.l., che acquisì l'intero attivo della procedura assumendo l'obbligo di pagare i creditori della fallita nelle misure e nei modi indicati nella proposta.

Verificato l'adempimento degli obblighi concordatari, il giudice delegato ordinò la trascrizione in favore di Tor di Mare S.r.l. dell'acquisto degli immobili della società fallita e la cancellazione dei gravami su di essi iscritti e trascritti in favore dei creditori concorsuali.

Contro l'ordine di cancellazione propose reclamo, ai sensi dell'art. 26 legge fall., Shipworks S.a.s., che – prima della dichiarazione di fallimento – aveva trascritto pignoramento per ottenere la soddisfazione coattiva di un proprio credito, poi ammesso al passivo.

Il Tribunale di Torre Annunziata respinse il reclamo, sia rilevandone l'infondatezza, sia negando che Shipworks S.a.s. potesse avere interesse ad agire.

Contro tale decreto Shipworks S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Si sono costituiti con controricorso Tor di Mare S.r.l. e il dott. Domenico De Falco, curatore del fallimento Gagliotta S.r.l., in quanto personalmente coinvolto dalla reclamante, ora ricorrente. Il fallimento Gagliotta S.r.l. è rimasto intimato. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I cinque motivi di impugnazione, come rubricati nel ricorso, sono i seguenti:

1.1. «violazione e falsa applicazione dell'art. 586 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L'ordine di cancellazione del pignoramento emesso in assenza di contraddittorio»;

1.2. «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – L'omessa richiesta di cancellazione del pignoramento immobiliare di Shipworks S.a.s. nella domanda di concordato fallimentare della Tor di Mare S.r.l.»;

1.3. «violazione e falsa applicazione dell'art. 1277 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – Le modalità di pagamento Tor di Mare S.r.l. c./ Camelot S.r.l. (già Unicredit S.p.A.) concordate in data 11.2.2020 dopo la scadenza del termine per impugnazione ex art. 129, comma 3 e 4, legge fall.»;

1.4. «violazione e falsa applicazione dell'art. 136, comma

3, legge fall. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.
– La carenza dei poteri del g.d. nell'ambito del concordato fallimentare di ordinare la cancellazione delle pregiudiziali iscritte antecedentemente alla sentenza di fallimento»;

1.5. «violazione e falsa applicazione dell'art. 108, comma 2, legge fall. 77 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. – La carenza dei poteri del g.d. di ordinare la c.d. "purgazione" del compendio immobiliare senza la vendita all'asta cancellazione delle pregiudiziali iscritte antecedentemente alla sentenza di fallimento (cfr. ordinanza Cassazione n. 30454/2019)».

2. Il ricorso è inammissibile, perché nel provvedimento impugnato il tribunale – oltre a confutare nel merito la fondatezza del reclamo contro il decreto del giudice delegato – ha chiaramente negato alla reclamante l'interesse ad agire, con la seguente testuale enunciazione: «non può ritenersi sussistente un interesse della reclamante, dalla stessa neppure allegato, alla permanenza della trascrizione di un pignoramento, già improcedibile ai sensi dell'art. 51 legge fall. per effetto della dichiarazione di fallimento, che non potrebbe essere proseguito neppure all'esito della chiusura del fallimento stesso per effetto dell'omologa del concordato fallimentare che ai sensi dell'art. 135 legge fall. è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento e, quindi, anche nei confronti della ricorrente».

2.1. Il riscontrato difetto di legittimazione attiva costituisce un'autonoma *ratio decidendi*, sufficiente a giustificare il rigetto del reclamo, anche a prescindere dai profili di infondatezza pur rilevati dal Tribunale di Torre Annunziata. Ebbene, nessuno dei motivi di ricorso la cui rubrica è riportata nel precedente punto 1. è volto a censurare l'autonoma e sufficiente statuizione del difetto di interesse ad agire. Alla questione è fatto un fugace

cenno in una breve «premessa in tema di legittimazione», ove la parte si limita a riportare un breve estratto di un precedente di questa Corte (Cass. n. 30454/2019), peraltro emesso in un caso in cui era stata ordinata la cancellazione (non di un pignoramento, ma) di un'ipoteca.

2.2. Tale «premessa» non può essere considerata un motivo di impugnazione, perché di questo non ha la forma, né la sostanza.

2.2.1. Sotto il profilo formale, è persino banale la constatazione che è la stessa parte ricorrente a non includere la «premessa» tra i motivi di ricorso, che successivamente elenca ed illustra indicandoli con in numeri romani da «I» a «V».

2.2.2. Ma ancor più importante è il profilo sostanziale della mancanza di una qualsiasi critica al ragionamento con il quale il tribunale ha negato l'interesse ad agire. Il giudice *a quo* ha innanzitutto rilevato che «un interesse della reclamante» non era stato «neppure allegato». A tale affermazione del difetto *di allegazione* dell'interesse, parte ricorrente non muove alcuna contestazione o censura.

Inoltre, il Tribunale di Torre Annunziata ha motivato, in diritto, la carenza di interesse della reclamante ricordando la sorte che spetta ineluttabilmente al pignoramento in favore del singolo creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 51 legge fall.) e dopo l'omologazione del concordato fallimentare (art. 135 legge fall.), rimarcando la fondamentale differenza, sotto questo aspetto, tra trascrizione del pignoramento e iscrizione di ipoteca. Parte ricorrente, lungi dal formulare una qualsiasi critica a siffatta motivazione in diritto, si è limitata a riportare il frammento del citato precedente, nel quale – proprio perché pronunciato in un caso di cancellazione dell'ipoteca – non è contenuto alcun argomento a favore

dell'applicazione analogica dei medesimi principi ivi statuiti anche alla cancellazione del pignoramento.

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge;

ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 6.10.2022.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale